

La libertà di educazione è ancora lontana

Riccardo Pedrizzi*

Circa un anno fa il Governo esordì promettendo di voler mettere in sicurezza tutte le scuole disastrose del Paese. Poi dal 15 settembre al 15 novembre dello scorso anno aprì una consultazione per stabilire come riformare la scuola italiana. A gennaio di quest'anno annunciò un decreto legge su, "La buona scuola", che avrebbe celebrato adeguatamente un anno del suo Governo.

Ora pare che sia saltato tutto, in quanto il premier, lasciando esterrefatta la Ministro della Pubblica Istruzione, si è convinto che: *"Ci sono troppe materie dentro questo decreto"* (dall'autonomia all'offerta formativa; dalla carta dello studente ai laboratori territoriali per l'occupabilità; dall'inclusione scolastica degli alunni stranieri all'assunzione dei 123 mila insegnanti precari, dagli sgravi fiscali per le famiglie che mandano i figli alle scuole paritarie, all'innovazione tecnologica, ecc.) e che *"quelle urgenti si mescolano con le meno urgenti. Meglio che si esprima il Parlamento – ha detto il Capo del Governo – dobbiamo mettere le Camere nelle condizioni di lavorare al più presto"*.

Fatto sta, che il testo, quello del Decreto Legge e nemmeno quello del Disegno di Legge, è stato per 19 giorni un documento *"desaparecido"* tra Consiglio dei Ministri (il varo è del 12 marzo u. s.), Ragioneria dello Stato e Quirinale, tanto che le Commissioni Parlamentari competenti al 31 marzo stavano ancora ad aspettare...

Come dovranno ancora aspettare di veder riconosciuto il proprio diritto alla libertà di educazione le famiglie che mandano i propri figli alle scuole paritarie.

Eppure la Ministra del MIUR, che evidentemente conta poco, contrariamente allo spot pubblicitario del Presidente del Consiglio che, tra

* Presidente Regionale Unione cristiana imprenditori e dirigenti, Consiglio Direttivo Società Libera.

l'altro, prometteva sgravi per tutte le paritarie fino a 4.000 euro, continua a dichiarare che *“la detrazione (fiscale per le famiglie che mandano i figli alle scuole paritarie) ci sarà”* perché abbiamo fatto *“un cambio culturale molto importante”*.

Staremo a vedere perché, per ora, si sa che questa detrazione riguarderà solo le famiglie i cui figli frequentano una scuola paritaria dell'infanzia o del primo ciclo, restando escluse, infatti, dagli sgravi fiscali le scuole superiori.

“Se venisse confermata la cifra di 400 euro annui per alunno come tetto massimo – ha dichiarato il presidente dell'Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche, Roberto Gontero – dovremmo dire che la montagna non ha partorito neppure il classico topolino, ma addirittura una formica... Parlare di un tetto di 400 euro a un genitore che affronta una spesa decisamente superiore ha il sapore della beffa. Ma anche per le rette più contenute rimane un limite basso”. *“Incredibile – per il presidente dell'Agesc –, che non si riconosca alcun aiuto alle famiglie che sono chiamate a sostenere la spesa più gravosa. Una discriminazione per queste famiglie e per queste scuole”*.

Eppure su questo tema che interessa quasi un milione di studenti (il 12% mentre negli anni 50 erano il 27%) contro i nove milioni delle scuole statali; che riguarda diverse migliaia di istituti (solo quelli associati alla Fidae, la Federazione delle scuole cattoliche, sono 13 mila) con 100 mila dipendenti tra insegnanti e personale di servizio e che consentono allo Stato di risparmiare almeno 6,3 miliardi di euro l'anno, si erano pronunciati ben 44 parlamentari della maggioranza, tra i quali alcuni del Nuovo Centro-destra e gran parte di area Pd, i quali in previsione dell'uscita del decreto sulla *“Buona Scuola”*, avevano firmato una lettera aperta al Presidente del Consiglio per chiedere che si superi *“lo storico gap della scuola in tema di pluralismo e libertà di educazione”* e che, dopo quindici anni dall'approvazione della Legge *“Berlinguer”*, finalmente si prendano provvedimenti per *“favorire la parità scolastica con un sistema fondato sulla detrazione fiscale, accompagnato dal buono scuola per gli incapienti, sulla base del costo standard”*, per realizzare *“un primo significativo passo verso una soluzione di tipo europeo”*. E questa presa di posizione non è davvero poca cosa, considerato il clima che, su questi temi, ha caratterizzato il nostro Paese.

Ma, evidentemente, non è bastato questo *“pressing”*, perché il Governo *“azzardasse”* un provvedimento di urgenza e perché affrontasse seriamente l'annoso problema della libertà di educazione nel Paese.

E così praticamente tutto è rimasto sostanzialmente fermo alla legge n° 62 del 2000 voluta quindici anni fa dall'allora ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer che, benché priva di copertura finanziaria, equiparò

scuola statale e “*scuola paritaria*” in un unico sistema formativo pubblico, precisando in cosa consista un’“*autentica sussidiarietà*” anche nella scuola: “*pubblico è il servizio, non necessariamente chi lo eroga*”.

Di fatto, bisogna riconoscerlo, salvo questa “*incursione*” di un Ministro comunista, “*mai nessun politico che si definisse cattolico si era azzardato a tanto!*”.

Per questo la legislazione italiana su questo tema è rimasta pressoché ferma nei suoi principi ispiratori alla concezione statalistica postunitaria. Risulterà chiaro, infatti, anche dal raffronto con le normative in materia, che tutti gli Stati europei, Francia compresa, da decenni ormai hanno posto sullo stesso piano giuridico ed economico sia la scuola dipendente direttamente dallo Stato sia la scuola libera od autonoma che dir si voglia.

Da ciò deriva che non si tratta – come vorrebbe ancora far apparire qualcuno in mala fede – di una questione che riguarda esclusivamente i cattolici (anche se in effetti la tradizione pedagogica degli istituti religiosi è quella che più resiste nel nostro Paese e se le scuole gestite da enti ecclesiastici e religiosi rappresentano oltre il 70% di tutto il settore della scuola non statale) ma che interessa tutti i cittadini indistintamente, perché su questo tema si giocano le sorti dell’ultimo dei diritti naturali che la civiltà moderna ci ha lasciato: quello dell’educazione dei figli.

Ma andiamo per gradi, iniziando a chiarire per quali istituzioni scolastiche vale il discorso della cosiddetta *parità* e per quali alunni e di quali scuole si richiede il trattamento “*equipollente*” a quello riservato agli alunni delle scuole statali di cui parla la Costituzione all’art. 33¹.

Certamente non si è mai inteso estendere benefici di alcun genere a quelle scuole che, essendo configurabili come vere e proprie imprese, hanno come oggetto sociale e come scopo precipuo quello del lucro e, quindi, non intendono né pretendono di svolgere un servizio pubblico alla collettività, come invece quelle scuole che fanno capo a enti, congregazioni, cooperative che non hanno scopo di lucro e che sono inserite nella programmazione scolastica territoriale, che eleggono al loro interno i previsti organi collegiali, che rendono noti con la necessaria trasparenza i rispettivi bilanci, che assumano a norma di legge e dei contratti collettivi insegnanti che abbiano i prescritti titoli di studio, che osservano le vigenti norme di igiene ambientale, che offrano, infine, un tipo di insegnamento che si ispiri a un progetto educativo qualificato.

1. G. Pedrizzi, *La libertà di educazione e i suoi fondamenti costituzionali*, ESI, Napoli 2000.

È, perciò, veramente scorretto da parte di chi si oppone alla liberalizzazione del nostro sistema educativo continuare a tirare in ballo esempi di scuole del tipo di quelle di "recupero" o dei "tre anni in uno" che molto spesso salgono anche agli onori delle cronache risultando dei veri e propri diplomifici.

Del resto la nostra Carta Costituzionale anche se con norme di carattere generale che dal giorno della sua promulgazione attendono ancora di veder varate le necessarie leggi applicative e, soprattutto, da quando la Corte Costituzionale con sentenza del 4 giugno 1958 cancellò l'art. 3 e i commi I, II e III dell'art. 4 della Legge 19 gennaio 1942 nr. 86, che disciplinava l'istituto dell'autorizzazione all'apertura di nuove scuole non statali, ha già individuato e delimitato il campo entro il quale può essere concessa la parità alle scuole non statali e stabilito per quali alunni debba essere assicurato un trattamento "equipollente" a quello degli alunni delle scuole statali.

L'art. 33, infatti, chiaramente identifica tra tutte le scuole private di cui al III comma, quelle "che chiedono la parità", prescrivendo subito dopo che la legge "deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". E ciò nello spirito dei principi inderogabili costituzionali che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge; che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3)"; che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30)"; che "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (art. 31)"; che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento (art. 33)"; che "l'istruzione inferiore, impartita, per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (art. 34)"; che "i capaci ed i meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34)"; e, infine, che "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale (art. 38)".

E che questa sia la volontà del legislatore lo dimostra anche il fatto che in maniera esplicita il Nuovo Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, stipulato il 18/02/1984, all'art. 9, primo comma, recita testualmente: "la Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dello insegnamento nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità è assicurata la piena libertà e ad i loro alunni un trattamento scolastico

equipollente a quello degli alunni delle scuole dello stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di stato".

In effetti tutta la concezione che permea la nostra carta fondamentale è quella di una scuola come servizio pubblico, svolto nell'interesse della comunità nazionale, indipendentemente da chi ne usufruisce e da chi lo svolge (Stato o enti privati purché nell'ambito di quelle norme generali dettate dal II comma dell'art. 33).

Proprio per questo, voler continuare a insistere su quel "*senza oneri per lo Stato*" di cui al III comma dell'art. 33 da parte di coloro che restano arroccati su posizioni monopolistiche significa voler disattendere e contraddire lo spirito della nostra Costituzione perpetuando una discriminazione nei confronti di milioni di cittadini e proseguendo in quella tradizione statale che ha informato, dall'unità d'Italia ad oggi, la politica scolastica del nostro Paese.

1. La Legislazione scolastica postunitaria

I primi decenni dello Stato unitario, dominato dalle componenti culturali repubblicano-mazziniana e liberal-socialista, videro l'affermazione e l'ampliamento del monopolio dello Stato nel settore dell'istruzione rivendicata come compito esclusivo e precipuo di uno Stato veramente laico.

Bisognerà, quindi, arrivare agli anni Venti per veder aprirsi una prima breccia in questo monolitismo educativo, prima con la legge 6 maggio 1923 nr. 1054, con la quale allievi di scuole statali e di scuole private furono messi sullo stesso piano dinanzi all'esame di stato (fu Giovanni Gentile a dare spazio all'iniziativa privata) e poi con il Rd 4 maggio 1925 nr. 653 che riconosceva per alcune categorie di studenti il valore dei titoli di studio conseguiti e la possibilità di accedere agli esami di maturità come gli alunni delle scuole statali; riconoscimento ben presto (Rd 25/4/1929 nr. 647) esteso a tutti coloro che frequentavano istituti scolastici privati dipendenti da province, comuni, opere e associazioni.

L'istituzione dell'ENIM, Ente nazionale scuola media, preposto al coordinamento di tutta la scuola non statale, doveva precludere, appunto, alla Legge 19 gennaio 1942 nr. 86 che introdusse il riconoscimento legale di tutti i titoli di studio, ed a tutti gli effetti, conseguiti dagli alunni di istituti gestiti da enti o da privati.

Questi vennero definiti "*gestiti*" o "*associati*" a seconda dei requisiti richiesti per ottenere tali qualifiche: proprio come è avvenuto – guarda caso – alcuni decenni dopo in Francia con la riforma Debrè che dopo la

guerre scolaire ha riordinato tutta la scuola francese e come, a grandi linee, in questi ultimi anni viene riproposto in tutti i progetti di legge presentati al nostro Parlamento.

Il mondo cattolico tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso seppe utilizzare queste normative e riuscì a organizzare una rete capillare di scuole a partire da quelle materne.

Tabella 1. *Alunni iscritti alle scuole statali e non stabili nel 1948*

Scuole	Popolazione scolastica totale	%private	di cui gestite da enti religiosi
Materna	918.000	78%	55%
Primaria	4.843.000	7%	83%
Secondaria di I grado	528.000	22%	59%
Secondaria di II grado	342.000	24%	55%
Totale	6.631.000	19%	63%

Fonte: Ciani, Valitutti, 1965, p. 222

Veniva così risolto il problema della parità giuridica tra scuole di stato e scuola cosiddetta “*conformata*” non statale, mentre, anche perché allora non ritenuto influente e determinante per la libertà di scelta delle famiglie che erano in grado di sostenere agevolmente le rette degli istituti cattolici che utilizzavano personale religioso, veniva rinviato quello economico, che ai nostri giorni il Governo avrebbe dovuto risolvere.

L'art. 33 al III comma di fatto ha bloccato sempre dal 1947 ogni tentativo di proseguire sulla strada della parificazione economica, proprio mentre tutta la legislazione internazionale si muoveva a grandi passi in quella direzione e tutti gli Stati dell'Europa addirittura adottavano provvedimenti per porre una volta per sempre sullo stesso piano scuole di stato e scuole libere.

Basterebbe solo ricordare, per quanto riguarda il diritto internazionale, peraltro liberamente accettato e ratificato con leggi nazionali del nostro Stato, solamente: la “*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*” dell'ONU, sottoscritta dall'Italia il 15/12/1955 (“*i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere d'istruzione da impartire ai loro figli*”); la “*Dichiarazione dei diritti del fanciullo*” del 20/11/1959 (la responsabilità educativa “*incombe in primo luogo sui propri genitori*”); la “*Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*” firmata a Roma il 4/11/1950 e il suo “*Protocollo addizionale*” del 20/03/1952 (“*lo stato nell'esercizio delle funzioni che assumerà nella competenza dell'in-*